



**UNIVERSITÀ DI NAPOLI
L'ORIENTALE**



**ISTITUTO PER LA
FINANZA E
L'ECONOMIA
LOCALE DELLA
CAMPANIA**

Accordo quadro di collaborazione

tra

l'Università degli studi di Napoli "L'Orientale"

e

Fondazione "Istituto per la finanza e l'economia locale della Campania – IFEL Campania".

l'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale" con sede legale in Via Chiatamone, 61/62 – 80121 Napoli (Italia) – P.I. 00297640633, in persona del legale rappresentante, Rettore Prof. Roberto Tottoli, nato a Gavardo (BS) il 5/9/1964.

e

la Fondazione IFEL Campania con sede legale in Via S. Lucia 81, CAP 80132 Città Napoli (NA) codice fiscale 95152320636 partita IVA 07492611210, rappresentato nella persona della persona del Direttore Generale Avv. Annapaola Voto, nata a Salerno il 25/11/1966, autorizzato alla firma giusta procura del Notaio Di Marcantonio Valentina, rep. n°1461, rac. n°764 del 21/02/2023, domiciliato per la carica presso la sede legale della Società.

Considerato che

1. L'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale" è un'istituzione laica e pluralistica, dotata di personalità giuridica e di piena capacità di diritto pubblico e privato, in conformità ai principi stabiliti dall'art. 33 della Costituzione e dalle leggi sull'ordinamento universitario.

2. L'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale" pone nella ricerca il fondamento delle attività della didattica, e si assegna quali compiti primari la promozione della cooperazione e integrazione tra le culture e lo sviluppo del territorio in cui opera attuando forme di stimolo e di collaborazione con gli organismi pubblici e privati che si propongono gli stessi fini.

3. L'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale" dispone di un corpo docente che ha collaborato e collabora stabilmente con la PA nelle attività didattiche e formative.

4. L'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale" annovera il Dipartimento di Studi Letterari, Linguistici e Comparati nel quale lo studio delle lingue e culture straniere e la formazione linguistica con vocazione professionalizzante sono oggetto di corsi/seminari/dottorati specifici.

5. La Fondazione IFEL Campania - “Istituto per la Finanza e l'Economia Locale della Campania” - nasce su iniziativa e scelta strategica della Regione Campania, ed è il risultato della collaborazione con IFEL (Istituto per la Finanza e l'Economia Locale) Fondazione, istituita nel 2006 dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), in attuazione del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22 novembre 2005.

6. La Regione Campania attualmente impegna, quale struttura in house, la Fondazione IFEL Campania in azioni di assistenza tecnica che prevedono, in particolare, un approccio metodologico improntato lungo le seguenti direttrici: a) caratteristiche di stabilità e riproducibilità tali da favorire la standardizzazione delle relative procedure e la replicabilità all'interno dell'Amministrazione; b) trasferimento di “conoscenze”, strumenti e metodologie in modo da sviluppare le competenze delle strutture direttamente coinvolte.

7. IFEL Campania, in applicazione dell'art.3, c. 2, lett c) dello Statuto, ha intenzione di porre in essere un insieme sistematico di attività e connessioni, che coinvolgono attori provenienti dal mondo accademico, i settori dell'università e della ricerca scientifica con la PA orientate a facilitare l'assunzione di nuove metodologie di gestione e strategie di governance e l'accrescimento della capacity building della PA locale sulle tematiche che maggiormente sollecitano un approccio, moderno, integrato, che consideri l'impatto sociale delle decisioni.

8. IFEL Campania intende proseguire lungo le direttrici di ricerca e studio percorse così come tracciate nel Piano operativo di Ricerca 2023-2025 che coinvolgono fasi di studio e approfondimento, ed altre di disegno di paradigmi e modelli teorici che poi necessitano di attività pilota e sperimentali – con il coinvolgimento di partner specializzati (università e centri di ricerca di comprovata esperienza) che fungano da laboratorio e che permettano l'ottenimento e il consolidamento di output di elevato standing che abbiano anche impatto sulla trasformazione positiva della capacità istituzionale della PA locale campana.

9. IFEL Campania è altresì interessata a promuovere a tutti i livelli la formazione linguistica del proprio personale per renderlo sempre più capace di rispondere alle esigenze di professionalità e operatività richieste dalle Istituzioni locali, nazionali, europee e dalla più generale cooperazione internazionale.

10. L'Università degli Studi di Napoli “L'Orientale” e IFEL Campania, denominate di seguito “le Parti”, hanno obiettivi comuni nell'ambito della formazione, della ricerca, della cooperazione e della promozione culturale in genere.

Si Conviene

di sottoscrivere un Accordo quadro di collaborazione fondato sulle seguenti clausole:

Articolo 1

La collaborazione deve attenersi ai limiti fissati dal presente Accordo quadro e da futuri Accordi attuativi sottoscritti dalle Parti.

Articolo 2

L'Università di Napoli "L'Orientale" e IFEL Campania nell'ambito delle rispettive funzioni, competenze e ruoli istituzionali si impegnano a sviluppare un'organica collaborazione per:

- promuovere conferenze, seminari, workshop, summer school, corsi, attività di ricerca, dottorati di ricerca, sostegni post dottorali, master nell'ambito della mediazione linguistica e culturale;
- sostenere e verificare l'apprendimento a scopi integrativi, pratici, comunicativi e strumentali delle lingue straniere moderne - nonché lo studio di linguaggi specifici - per il personale tecnico-amministrativo della Fondazione IFEL Campania;
- sviluppare partnership, progetti e programmi inerenti alle attività di cui al presente Accordo che possano essere presentati nell'ambito di programmi di finanziamento nazionali e internazionali o sottoposti alla valutazione di potenziali finanziatori privati;
- promuovere tirocini curriculari magistrali ed extracurriculari professionalizzanti, stage, borse di studio, riconoscimento di percorsi formativi (CFU) nel rispetto delle norme e procedure universitarie e altre attività inerenti alle tematiche di cui al presente Accordo;
- individuare nuovi modelli e strategie che consentano di rafforzare il legame con il territorio;
- attivare uno scambio informativo fra le Parti continuo e puntuale al fine di condividere iniziative e progettualità.

Articolo 3

Le Parti forniranno l'appoggio logistico e tecnico per la progettazione, realizzazione e accesso alle attività programmate.

Articolo 4

Per l'attuazione di ciascuno dei programmi, delle azioni, o progetti specifici di cui all'articolo 2 potrà essere stipulato un apposito accordo attuativo. Tale accordo dovrà contenere:

1. la descrizione dell'azione, programma o progetto;
2. la durata dell'azione, programma o progetto;
3. le eventuali risorse finanziarie previste per coprire i costi relativi all'azione, programma o progetto e la loro distribuzione e ripartizione;
4. la disciplina degli eventuali diritti di proprietà intellettuali;



5. i procedimenti per il riconoscimento dei crediti formativi agli eventuali studenti partecipanti agli eventi promossi.

Articolo 5

Le Parti elaboreranno programmi congiunti di attività da realizzare nell'ambito della cornice dettata dal presente Accordo quadro.

Ciascuna delle Parti, al fine dell'elaborazione dei programmi delle attività da realizzare, con atto successivo designa un proprio referente interno. L'eventuale sostituzione del referente dovrà essere comunicata per iscritto da ciascuna delle Parti.

Ogni modifica, di qualsivoglia natura, che possa modificare il presente Accordo, come anche la sottoscrizione degli Accordi attuativi ai sensi dell'art. 4, sarà riservata ai legali rappresentanti delle Parti.

Articolo 6

Tutte le informazioni risultanti dalle attività congiunte realizzate sulla base del presente accordo, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, saranno a disposizione di entrambe le Parti a meno che non sia diversamente stabilito dagli eventuali accordi di attuazione.

Articolo 7

L'UNIOR e la Fondazione IFEL Campania, ognuno per la parte di rispettiva competenza, provvedono all'attuazione di quanto richiesto dalla normativa vigente per il personale in materia di rischi, infortuni, igiene, salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

Articolo 8

Il presente Accordo non limita la facoltà delle parti di concludere accordi simili con altri enti, salvo che gli stessi non prevedano la compartecipazione ai medesimi programmi o attività. In tale ultimo caso, l'ente che si intende associare dovrà ottenere il previo gradimento formale dell'altra Parte.

Articolo 9

Le Parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di confidenzialità per quanto concerne le informazioni, i dati, il know-how, le notizie che le stesse si scambieranno durante la vigenza e/o esecuzione del presente Accordo, ad eccezione di quelle informazioni, dati e notizie per i quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un diverso obbligo e/o salvo consenso della Parte da cui tali dati provengono.

Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte resterà nella piena titolarità della stessa, ed il relativo uso che dovesse essere consentito alle altre Parti nell'ambito del presente Accordo non

implicherà il riconoscimento di alcuna licenza o diritto in capo alle stesse, salvi i casi in cui il trasferimento di tale licenza o diritto sia espressamente previsto dai protocolli attuativi.

Articolo 10

Il presente Accordo entrerà in vigore al momento della firma e avrà 3 (tre) anni di validità, con la possibilità di rinnovo a seguito di esplicito accordo tra le parti.

Ciascuna parte potrà recedere dal presente Accordo mediante comunicazione scritta da inviare alla controparte presso il domicilio eletto in epigrafe con almeno tre mesi di preavviso, senza pregiudizio delle azioni pendenti che dovranno essere portate a termine.

Ogni emendamento al presente testo, concordato fra le Parti, dovrà essere formulato per iscritto.

Articolo 11

Le questioni relative all'attuazione, interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione quadro restano soggette alle leggi vigenti, anche in ordine alla soluzione di eventuali controversie.

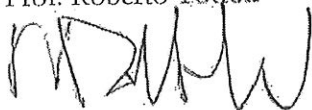
Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione alla presente Convenzione sarà sottoposta alla competenza esclusiva del Foro di Napoli, qualora le Parti non riescano a definirla amichevolmente.

Il presente accordo quadro è redatto in duplice copia, tutte egualmente facenti fede, ed è soggetto a registrazione in caso d'uso. L'imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell'art.15 del D.P.R. 642/1972, giusta autorizzazione prot. n. 22005 del 20.03.2023 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Campania.

Per l'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale"

Il Rettore

Prof. Roberto Tottoli



Per la Fondazione "Istituto per la finanza e
l'economia locale della Campania

IFEL Campania

Il Direttore Generale

Avv. Annapaola Voto

